

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3041 del 23/05/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L., con sede legale nel Comune di Rimini (RN), Via Gabriello Chiabrera, n. 34 D e impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 snc. Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'attività di produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come modificato con atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, volturati con atto n. DET-AMB-2025-2513 del 29.04.2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3168 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 12669/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L.** con sede legale nel Comune di Rimini (RN), Via Gabriello Chiabrera, n. 34 D e impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 snc. Autorizzazione alla **Modifica non sostanziale** dell'attività di **produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come modificato con atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, volturati con atto n. DET-AMB-2025-2513 del 29.04.2025.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 25.03.2025, con nota acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/56408 del 25.03.2025, è pervenuta da parte del Comune di Poggio Renatico (FE) - Area Gestione del Territorio, la nota Prot. n. 4364 del 25.03.2025, con allegata la documentazione inoltrata dalla Ditta SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L. con sede legale nel Comune di Rimini (RN), Via Gabriello Chiabrera, n. 34 D e impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8, snc, riguardante la *"PAS per Domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici in Comune di Poggio Renatico (FE). [...] Comunicazione di avvio del procedimento e indizione conferenza di servizi sincrona [...]"*;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;

- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTO che:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art. 272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’A.U.A. citata in premessa;
- con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato le: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale”;

VISTO che:

- il Comune di Poggio Renatico, nella nota Prot. n. 4364 del 25.03.2025, sopra citata, fa riferimento all’atto n. DET-AMB-2021-5089 del 12.10.2021 di Autorizzazione Unica (A.U.) ex D.Lgs 387/03, rilasciato da Arpae-SAC Ferrara, per il quale si chiede la modifica non sostanziale, tramite la citata PAS;
- tale atto risulta intestato alla Ditta SMART GREEN ENERGY S.R.L., con sede legale in Via Don Carlo Gnocchi n. 5, CAP 37051 in Comune di Bovolone (VR) – C.F. e P.IVA 04795570235 e riguarda la realizzazione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di biometano da prodotti e sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici da ubicare in Comune di Poggio Renatico (FE) – S.P. 8 – censiti al Foglio 30, Particella 29;
- nel provvedimento di A.U. è confluita, in particolare, l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, successivamente modificato con atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, sempre intestato alla Ditta SMART GREEN ENERGY S.R.L., per l’esercizio dell’attività di produzione di biometano, relativamente alle matrici ambientali interessate;

VISTA la nota Prot. n. PG/2025/63177 del 03.04.2025 del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, nella quale, considerato quanto sopra indicato, si è:

- comunicata l'impossibilità a procedere con l'istruttoria di competenza dell'Unità AUA, in quanto non è risultata presente l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 6 del D.P.R n. 59/2013;
- richiesto di presentare istanza di modifica dell'A.U.A., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e, separatamente rispetto al procedimento PAS in oggetto, istanza di voltura degli atti n. 5056/2021 e n. 2864/2022 sopra citati;

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come modificato con atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, volturati con atto n. DET-AMB-2025-2513 del 29.04.2025;

VISTO che dalla documentazione presentata risulta, in particolare, che la Ditta SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, in particolare per le seguenti varianti al progetto:

- variazione e aumento delle biomasse in ingresso;
- variazione alimentazione del gruppo di cogenerazione a biogas;
- installazione di una seconda vasca di ricezione e miscelazione;
- aumento di volume per la vasca stoccaggio digestato;
- Riduzione di altezza per i digestori, per la vasca di idrolisi, per il serbatoio miscelazione letame e per il serbatoio filtrato;
- eliminazione del gasometro a tenuta idraulica separato;
- unione delle due tettoie del compostaggio in una unica ed utilizzo del rivoltacumuli per la miscelazione ed arieggiamento della biomassa per produzione di compost;
- unione dei locali 14-15-16 con i locali 33-37;
- aggiunta di n. 2 vasche di stoccaggio digestato liquido chiarificato aperte;
- variazione di forma del bacino di laminazione e aumento di volume da 2980 mc a 4.000 mc per una maggiore garanzia ambientale;
- aggiunta di un piccolo locale pompaggio tra i serbatoi e dovuta alla traslazione del serbatoio;
- variazioni delle misure dei locali prefabbricati;

VISTA la nota del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 4936 del 04.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/64734 del 04.04.2025), con cui ha trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 04.04.2025, nella quale, in particolare, lo stesso Comune ha dato atto della nota di Arpae SAC sopra citata;

VISTO il "Parere" del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/65557 del 07.04.2025, a nel quale, in particolare, vengono richieste integrazioni riguardante la matrice "Emissioni" mentre, relativamente alla matrice "scarichi idrici" viene indicato quanto segue:

*Si prende atto che la modifica non sostanziale non riguarda la matrice scarichi idrici;
dall'esame della documentazione allegata all'istanza di modifica si evince quanto segue:*

- *relativamente alle acque reflue domestiche è previsto un sistema di fitodepurazione che risulta chiuso, senza scarico in ambiente analogamente a quanto previsto nello stato autorizzato;*
 - *in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento è previsto un sistema di trattamento I e II pioggia, con rilancio delle acque di I pioggia, previo trattamento, in impianto analogamente allo stato autorizzato;*
 - *l'estensione delle superfici di strade e piazzali impermeabili pari a 9.050 m² rimane invariata.*
- Ciò premesso, per quanto attiene alla matrice scarichi idrici, si concorda sul fatto che il progetto presentato dal proponente non prevede modifiche alla rete di raccolta acque;*

VISTE le seguenti note del Comune di Poggio Renatico:

- la nota Prot. n. 5038 del 08.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/66513 del 08.04.2025), di *"Trasmissione della richiesta di integrazioni e contestuale sospensione del procedimento"*, con allegato il *"Parere"* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/65557 del 07.04.2025, con richiesta di integrazioni (sora citato);
- la nota Prot. n. 5314 del 11.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/70007 del 14.04.2025), di *"Trasmissione della documentazione integrativa e riavvio del procedimento"*;

VISTA la nota del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 5479 del 16.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/72295 del 16.04.2025), con cui è stata trasmessa l'**istanza per la modifica non sostanziale** dell'attività autorizzata con atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come modificato con atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, rilasciati da Arpae SAC-Ferrara, riguardante la matrice ambientale "Emissioni in atmosfera" (art. 269, Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.), che, tra l'altro, comporta l'aggiornamento delle planimetrie sia per detta matrice che per la matrice scarichi idrici, planimetrie allegate all'istanza di A.U.A. in oggetto;

VISTE le seguenti note del Comune di Poggio Renatico:

- la nota Prot. n. 5494 del 16.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/72789 del 16.04.2025), di convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi, per il giorno 28.04.2025;
- la nota Prot. n. 5505 del 16.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/72772 del 16.04.2025), di *"Trasmissione della richiesta di integrazioni"* e la successiva Prot. n. 5517 del 16.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/72897 del 16.04.2025), con allegata la nota del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/71557 del 15.04.2025 di *"Richiesta di integrazioni su impatto odorigeno"*;

VISTO il *"Parere"* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/75380 del 22.04.2025, nel quale, in particolare, relativamente alle "Emissione in atmosfera", esprime quanto di seguito riportato:

- 1) *La ditta risponde che la lettiera avicola avrà sempre un tenore SS > 60% e quindi potrà essere depositata in capannoni prefabbricati completamente chiusi. Si precisa che, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR 1495/2011 paragrafo 3.1, qualora fossero previste nell'alimentazione biomasse palabili con tenore di sostanza secca inferiore al 60% queste*

potranno essere stoccate nel capannone chiuso unicamente nel caso in cui vengano predisposti, come da normativa, opportuni sfiati che dovranno essere opportunamente trattati.

2) La ditta conferma che la tramoggia di carico del letame sarà dotata di chiusura che si ritiene dovrà quindi essere prescritta.

3) La ditta ribadisce che le due nuove vasche aperte di stoccaggio del digestato liquido chiarificato da 5.900 mc ciascuna rispetteranno i requisiti della DGR 1495/2011 in quanto il rapporto S/V risulta inferiore a 0,2 e che, solo in caso di emissioni odorigene non accettabili nel corso dei monitoraggi che saranno effettuati per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, si dovrà provvedere alla loro idonea copertura.

In un'ottica cautelativa per la tutela ambientale lo scrivente Servizio ritiene comunque che sia da prescrivere, in aggiunta, un'altra tra le tecniche di copertura previste dalla DGR 1495/2011 quali copertura flottante o con solaio, tenda etc.

4) La ditta afferma che la tecnologia dell'utilizzo del "rivoltacumuli" è una tecnologia molto consolidata spesso utilizzata anche in ambienti aperti di compostaggi classici e che il digestato in uscita dall'ultima vasca coperta risulterà completamente digerito e stabilizzato, il che riduce la produzione di composti volatili e odori sgradevoli. Propone quindi di valutare la chiusura del capannone prefabbricato eventualmente in seguito a risultati non positivi delle emissioni odorigene non accettabili nel corso dei monitoraggi che saranno effettuati per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. In merito lo scrivente ufficio ribadisce quanto già espresso nella precedente valutazione prot. PG/2025/65557 del 07/04/2025 ritenendo che la modalità proposta per la realizzazione dell'impianto di compostaggio con utilizzo del rivoltacumuli nonché la variazione nella ricetta di alimentazione, potrebbero presentare criticità dal punto di vista ambientale. Conseguentemente, ai fini della massima tutela ambientale, considerata anche la nuova tecnologia del rivoltacumuli utilizzata, si ritiene che tale lavorazione dovrebbe avvenire in un capannone chiuso, dotato di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento (scrubber o biofiltro).

*5) Per quanto concerne l'**emissione PEC 10** derivante dall'impianto di cogenerazione la ditta concorda con i limiti emissivi proposti dallo scrivente Servizio per cui tale emissione ricade nell'ambito di applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quinta, Allegato I - parte 3 "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%",*

Per l'impatto odorigeno si rimanda alla relazione del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae:

VISTA la nota del Servizio SAC di Arpae Ferrara, Prot. n. PG/2025/78212 del 28.04.2025, con cui, si è comunicato al Comune di Poggio Renatico, che la documentazione, per quanto di competenza dell'Unità AUA, è risultata completa, con la richiesta allo stesso Comune di esprimersi, sulle matrici di propria competenza, in merito alla non sostanzialità della modifica proposta;

VISTE le seguenti note del Comune di Poggio Renatico:

- la nota Prot. n. 5937 del 28.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/78472 del 28.04.2025, di "*Trasmissione della documentazione integrativa in merito alla componenete odorigena*";
- la nota Prot. n. 6072 del 30.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/81088 del 30.04.2025), con cui ha trasmesso il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28.04.2025, con *chiusura* dei lavori della conferenza;

VISTA la nota del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 6072 del 30.04.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/80380 del 30.04.2025), con cui ha trasmesso il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 28.04.2025, con *chiusura* dei lavori della conferenza;

VISTA la nota del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 6225 del 05.05.2025 (Prot. Arpae n. PG/2025/82006 del 05.05.2025), con la quale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per quanto di propria competenza, comunica che *si valutano le modifiche richieste dal soggetto proponente come **non sostanziali***;

VISTO il "*Riscontro integrazioni su impatto odorigeno*" del Servizio Sistemi Ambientali", Prot. n. PG/2025/90272 del 15.05.2025, che riporta le seguenti conclusioni:

Relativamente alle emissioni odorigene, si prende atto del deposito in capannoni chiusi o semichiusi di parte delle biomasse e delle variazioni che si prevede determinino un miglioramento dell'impatto odorigeno e si concorda alle mitigazioni a verde previste sia al perimetro dell'impianto che di altre aree all'interno del sito di intervento.

Si dovrà predisporre un piano di monitoraggio ai sensi della delibera regionale 1495/2011 con lo svolgimento di campagne di rilevamento delle emissioni odorigene a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto.

Si anticipa che la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno.

Relativamente al traffico indotto si osserva che l'impatto risulta in termini emissivi non significativo.

VISTO che l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021 e l'atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022 precedentemente citati, completi dei relativi allegati, sono stati uniti, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 n. DET-AMB-2021-5089 del 12.10.2021, rilasciato alla Ditta Smart Green Energy S.r.l.;

DATO ATTO che con Determina n. DET-AMB-2025-2513 del 29.04.2025, il Servizio SAC di Arpae ha adottato l'atto di voltura dell'A.U.A. n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021 e dell'atto di modifica non sostanziale n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, alla Ditta SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L., con sede legale nel Comune di Rimini (RN), Via Gabriello Chiabrera, n. 34 D, per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete del biometano prodotto, ubicata nel comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'A.U.A. non oggetto di modifica;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

PRESO ATTO che la Ditta SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DISPONE

l'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come modificato con atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022 e volturati con atto n. DET-AMB-2025-2513 del 29.04.2025, adottati da Arpae-SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **produzione di biometano (499 Smc/h) da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e reflui zootecnici, con immissione in rete**, autorizzata con i medesimi atti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **SGR BIO POGGIO RENATICO S.R.L.**, C.F. e P. IVA n. 04795570235, con sede legale nel Comune di Rimini (RN), Via Gabriello Chiabrera, n. 34 D e impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), S.P. 8 snc, **come di seguito indicato:**

1. La planimetria allegata all'atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, come Allegato "A", è sostituita con la planimetria allegata al presente atto, sempre come **Allegato "A"** e denominata **PL-07 "PLANIMETRIA LINEA RACCOLTA ACQUE"** - con data 08.01.25;
2. La planimetria allegata all'atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, come Allegato "B", è sostituita con la planimetria allegata al presente atto, sempre come **Allegato "B"** e denominata **PL-09 "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA"** - con data 08.01.25;
3. Le prescrizioni dei punti 4.a), 4.b) e 4.c) dell'atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022 vengono sostituite dai seguenti punti d), e) e f):
 - d) Lo scarico autorizzato, considerato **scarico industriale**, nella canalina di scolo che confluisce nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Principale Superiore", delle acque classificate come acque meteoriche/reflui di dilavamento è quello indicato e contrassegnato con la scritta "**P2**", nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci **Allegato "A"** - **PL-07 "PLANIMETRIA LINEA RACCOLTA ACQUE"** - con data 08.01.25;
 - e) **Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali**, dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compreso il parametro 50 (Escherichia coli), con il valore limite di 5000 UFC/100 ml., nel pozzetto di ispezione e campionamento contrassegnato con la sigla "**P3**" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui al precedente punto d);
 - f) La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**, di cui al precedente punto d);
4. Relativamente al Paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di A.U.A. n. 5056/2021, vengono aggiunte le seguenti prescrizioni:
 - a) L'Emissione **PEC 10** derivante dall'impianto di cogenerazione da 722 kWt, alimentato a biogas, per quanto indicato in premessa, ricade alla Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	PEC 10 COGENERATORE a biogas
-----------	---

Inquinanti (mg/Nm³)

Carbonio organico totale (COT) (*)	40*
Ossidi di azoto (NO _x)	150**

Ossidi di zolfo	60
Monossido di carbonio CO	190**
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (HCl)	2
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;	

- * Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'art. 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione;
- ** Si indica il valore più cautelativo tra quelli indicati nella tabella dell'allegato al TUA, già sopra citato, in quanto, pur non essendoci misure relative alla zona oggetto dell'intervento, l'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2030, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta Regionale n. 152 del 30.01.2024, riporta la zonizzazione dell'Emilia Romagna ai sensi del D.Lgs 1555/2010, che prevede la suddivisione del territorio regionale per aree caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteo climatiche omogenee. Il Comune di Poggio Renatico appartiene alla zona Pianura EST, zona che il PAIR 2030 identifica come area di superamento dei valori limite NO₂;
- b) La Ditta dovrà effettuare autocontrolli all'emissione **PEC 10** con frequenza almeno **annuale**. I rapporti di prova dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
- c) A seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, la Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera di G.R. n. 1495/2011, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto.
- Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e nelle fasi in cui vengono effettuate le attività potenzialmente più impattanti, e prevedere sia il campionamento delle sorgenti potenzialmente odorigene, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae, al Comune di Poggio Renatico e all'Azienda USL di Ferrara, entro 30 giorni dal termine di ogni campagna.
- Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, potrà essere richiesta da parte degli Enti interessati, la proroga di tale prescrizione.
- Inoltre, se necessario, essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

- d) Qualora dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, la Ditta dovrà **comunque** provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento e di mitigazione delle emissioni odorigene, da implementare all'interno del sito, quali, ad esempio, l'installazione di copertura flottante o con solaio, tenda etc. delle nuove vasche aperte di stoccaggio del digestato liquido e/o chiusura del capannone prefabbricato adibito a compostaggio, con installazione di idoneo sistema di aspirazione e abbattimento (scrubber o biofiltro), previa presentazione della domanda per l'ottenimento di eventuali titoli abilitativi, agli Enti, quali la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2021-5056 del 11.10.2021, come modificato con atto n. DET-AMB-2022-2864 del 07.06.2022, entrambi volturati con atto n. DET-AMB-2025-2513 del 29.04.2025, alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente e completo dei relativi allegati, è trasmesso, tramite PEC, al Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio alla Ditta SGR BIO S.R.L. e alla trasmissione in copia agli Enti coinvolti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.